

# C.S.N.

## Centro Studi Network

### Consulenti aziendali d'Italia

**A cura Studio della Penna – Napoli**

**dott. Paolo Prezioso**

**[www.studiodellapenna.it](http://www.studiodellapenna.it)**

fonte: Il sole 24 Ore, mercoledì 17 dicembre 2014

## NORME E TRIBUTI

**\_ “Fisco semplice, trappola-numeri”:** L’Agenzia delle Entrate sta definendo i dettagli della prima circolare interpretativa del decreto legislativo 175 del 2014. Il provvedimento di attuazione contiene numerosi interventi destinati a sfolire la burocrazia tributaria ma persistono diversi aspetti problematici su diversi fronti.

Uno tra i più urgenti da risolvere riguarda la comunicazione all’Agenzia dei dati relativi alle transazioni con operatori di paesi *black list*. L’art. 21 stabilisce che le operazioni siano comunicate se di importo complessivo annuale superiore a 10mila euro, una sorta di franchigia di esclusione. Per Confindustria dovrebbe essere chiarito se tale soglia si debba riferire nei confronti del singolo cliente/fornitore o se rappresenti una soglia cumulativa.

Altra questione, in materia di **responsabilità solidale fiscale** negli **appalti**, abrogata dal decreto semplificazioni, riguarda l’assenza dell’indicazione della decorrenza della cancellazione che l’associazione degli industriali ritiene si producano con riguardo ai pagamenti corrisposti dal 13 dicembre sia per i contratti di appalto conclusi successivamente a tale data sia per quelli conclusi anteriormente.

Infine in tema di **lettere d'intento** è stato varato lo scorso 12 dicembre il nuovo modello per semplificare la comunicazione dei dati in esse contenuti. Secondo l'associazione degli industriali la comunicazione dei dati delle dichiarazioni di intento consegnate secondo le vecchie modalità e che esplicano efficacia fino all'11 febbraio 2015 non sarebbe necessaria, in quanto la norma di riferimento è abrogata dal 1 gennaio 2015. A partire dalla stessa data è stata abrogata la disposizione che disciplina i profili sanzionatori.

**“Black list senza Lussemburgo”**: Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Padoan ha firmato il decreto attuativo attraverso cui le **holding lussemburghesi** del 1929 sono state eliminate dalla **black list** disciplinata dal Dm 21 novembre 2001. In base alle nuove disposizioni in vigore, il segreto bancario non potrà essere più opposto dalle autorità lussemburghesi nel caso in cui l'amministrazione finanziaria italiana richieda informazioni bancarie e finanziarie relative a un determinato contribuente. La cancellazione del regime fiscale delle holding lussemburghesi del 1929 dalla black list determinerà l'uscita del Lussemburgo da tale lista in quanto il Granducato era presente nell'elenco limitatamente al regime fiscale delle holding del 1929.

**“Intermediari, scambio dati anticipato”**: La direttiva 2014/107/UE ha introdotto importanti modifiche alla direttiva 2011/16/UE in tema **scambio automatico di dati tra stati membri dell'Ue** per combattere fenomeni di evasione e frode fiscale. In dettaglio l'articolo 8 paragrafo 3-bis individua le informazioni che devono essere comunicate sia per i conti correnti, sia per i conti di custodia, sia per i contratti di rendita che per i contratti di assicurazione. Tali specifiche comunicazioni andranno effettuate per la prima volta entro il 30 settembre 2017. Solo per l'Austria, per motivi organizzativi, è prevista la possibilità di effettuare la prima comunicazione entro il 30 settembre 2018. Altra regola che viene modificata riguarda l'operatività del limite allo scambio di informazione previsto dall'art. 8 della direttiva 2011/16/UE. Tale articolo prevede che le autorità nazionali possono non effettuare lo scambio di informazioni, quando tali informazioni non sono disponibili presso l'ordinamento interno.

**\_ “Redditometro, documenti e risparmi per “giustificarsi””:** Ai fini dell’emissione dell’atto di accertamento da redditemetro, a seguito delle giustificazioni addotte dal soggetto verificato deve sempre sussistere il requisito dello scostamento oltre il 20% tra le spese presuntivamente sostenute e il reddito dichiarato. Si potrebbe provare a dimostrare che le spese contestate sono state sostenute con precedenti risparmi di annualità precedenti; è necessario a tal fine produrre idonea documentazione bancaria che attesti il saldo disponibile all’inizio del periodo d’imposta accertato e quello finale. Occorre inoltre evidenziare che le informazioni disponibili al Fisco riguardano i saldi finanziari a decorrere dal 2011, per cui in caso di accertamento redditometrico per gli anni 2009-2010, spetta al contribuente produrre i predetti dati. Il contribuente potrebbe difendersi chiedendo all’ufficio di considerare anche il proprio reddito finanziario disponibile. Ad esempio la prova contraria può consistere nel dimostrare di possedere immobili di interesse storico e artistico locati che sono stati dichiarati fino al 2011 solo in base alla rendita catastale e non in base al canone percepito. Si fa valere in tal caso non il reddito che deriva dalla suddetta rendita ma quello che scaturisce dal canone. Alle stesse conclusioni si dovrebbe giungere per gli ammortamenti di beni strumentali, per effetto della deduzione su vari anni delle quote di ammortamento, il contribuente ha di fatto beneficiato di una maggiore liquidità rispetto a quanto emerso dalla dichiarazione dei redditi. Considerato poi che per gli incrementi patrimoniali, non vi è più dal 2009 la presunzione di formazione del reddito per quote costanti, occorre dimostrare che il bene è stato acquistato mediante risparmi accumulati nel corso degli anni o grazie a denaro elargito da altri soggetti.

**\_ “Esclusione del socio: clausola bocciata se troppo bocciata se troppo generica”:** L’esclusione del socio da una Srl è una situazione resa possibile dalla riforma del diritto societario a condizione che: - l’esclusione sia un evento contemplato nello statuto sociale; - nello statuto siano previste specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa. Secondo il tribunale di Milano, sentenza del 28 febbraio 2014, è illegittima la previsione statutaria secondo la quale è ammessa l’esclusione del socio che “si renda gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge e dal presente statuto”, “poiché essa risulta priva del requisito di specificità, senza alcuna tipizzazione preventiva dei comportamenti inadempienti considerati rilevanti quanto ad area e a gravità di esclusione”. L’invalidità della clausola

discenderebbe dalla considerazione che essa, lasciando indeterminata l'area dei comportamenti che possono essere valutati dalla maggioranza dei soci ai fini di imporre l'uscita di uno di essi, disattende la ragione della previsione normativa, finalizzata a consentire l'espulsione del socio, ma solo in fattispecie predeterminate. Lo testimoniano anche precedenti sentenze. (*Vedere schema: Le tesi delle sentenze*)

**Napoli 17.12.2014**

**Studio della Penna**

**dottori commercialisti**

**Napoli            ROMA**

[www.studiodellapenna.it](http://www.studiodellapenna.it)